



Comune di Santa Fiora

Provincia di Grosseto

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 29/11/2022

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 07/03/2024

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. del

INDICE

- ART. 1 – Oggetto del Regolamento
- ART. 2 – Istituzione, finalità e presupposto
- ART. 3 – Soggetto passivo ed assolvimento degli obblighi tributari
- ART. 4 – Esenzioni
- ART. 5 – Misura dell'imposta
- ART. 6 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva, degli intermediari immobiliari e dei gestori di portali telematici di prenotazione che intervengono nelle locazioni brevi
- ART. 7 – Versamento dell'imposta
- ART. 8 – Disposizioni in tema di accertamento
- ART. 9 – Sanzioni
- ART. 10 – Riscossione coattiva
- ART. 11 – Rimborsi e compensazioni
- ART. 12 – Contenzioso
- ART. 13 – Responsabile dell'imposta
- ART. 14 – Pubblicazione
- ART. 15 – Entrata in vigore e disposizioni finali

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011 e ss.mm. Nel presente Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le sanzioni applicabili in caso d'inadempimento.

Art.2

Istituzione, finalità e presupposto

1. E' istituita nel Comune di Santa Fiora l'imposta di soggiorno;
2. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1°, del citato D.lgs. n. 23/2011, è destinato a finanziare servizi di informazione ed accoglienza turistica ed interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
3. L'elenco degli interventi finanziati con l'*Imposta di Soggiorno* sarà parte integrante del bilancio di previsione
4. Contestualmente al Rendiconto annuale della gestione la Giunta Comunale presenta al Consiglio comunale una relazione sugli interventi effettivamente realizzati.
5. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio comunale, come definite dalle normative regionali in materia di turismo e di attività agrituristiche, che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, residenze turistico –alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati ad uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione, bed & breakfast, agriturismi, strutture di turismo rurale). Tra le strutture ricettive sono ricompresi anche gli alloggi destinati a locazioni ad uso turistico, affitto turistico previsti dall'art. 1 comma 2 lettera c) della Legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. L'imposta di soggiorno si applica altresì nel caso di locazioni di alloggi, o parte di essi, per uso turistico, ai sensi dell'art. 4 D.L. 50/2017, convertito in L. 96/2017.
7. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

Art.3

Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica che pernotta/alloggia nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2 e non risulta residente nel Comune di Santa Fiora
2. E' assimilato al residente, e pertanto escluso dall'imposta, il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva situata nel Comune di Santa Fiora che svolge attività lavorativa nella medesima .
3. I soggetti responsabili degli obblighi derivanti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno sono:
 - a) I gestori delle strutture ricettive, presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta,

- b) I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché i soggetti che gestiscono portali telematici, quando incassano o intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi riferiti ai contratti di locazione breve di cui all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. 50/2017;
- c) I rappresentanti fiscali di soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare o gestione di portali telematici, non residenti ma in possesso di una stabile organizzazione in Italia, qualora incassino o intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi riferiti a contratti di locazione breve di cui all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. 50/2017.

I soggetti di cui alle precedenti lettere b) e c) si considerano obbligati in solido al pagamento dell'imposta di soggiorno, ai sensi del comma 1, art. 6 della Legge n. 689 del 24/11/1981, con il proprietario o titolare di altro diritto personale di godimento sull'immobile oggetto della locazione breve.

- 4. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 ter, del D. Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. 34 del 19/05/2020, convertito in Legge 77/2020, i soggetti di cui al comma 3 del presente articolo sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
- 5. I soggetti di cui al comma 3 del presente articolo provvedono alla riscossione dell'imposta rilasciandone quietanza e rispondono direttamente del corretto ed integrale riversamento della stessa al Comune di Santa Fiora.

Art.4

Esenzioni

- 1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) I minori fino al compimento del decimo anno di età;
 - b) Il personale appartenente alle forze di Polizia, statali e locali, alle altre Forze Armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
 - c) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario adeguatamente dimostrate al gestore della struttura;
- 2. Le esenzioni di cui al comma 1, lettera b), sono subordinate alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR 445/2000.
- 3. In mancanza della documentazione di cui al precedente comma 2, l'esenzione non dovrà essere applicata ed il responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno è comunque tenuto a riversare il tributo al Comune.
- 4. Le esenzioni previste al comma 1 devono essere indicate nelle dichiarazioni previste dal successivo articolo 6 comma 2 lettere e) e g).

Art. 5

Misura dell'imposta

- 1. Le aliquote dell'imposta, nonché le eventuali riduzioni, sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000

n. 267 e successive modificazioni entro la misura massima stabilita dalla legge ed entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione.

2. Le misure d'imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione adottate nei suddetti termini.

3. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2, in relazione alle caratteristiche e ai servizi offerti dalle medesime ed a seconda della durata dei pernottamenti e comunque fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi.

4. L'imposta è dovuta per i pernottamenti che avvengono dal 1° gennaio al 31 dicembre.

5. In presenza di complessi ricettivi costituiti da più strutture ricettive distinte, l'imposta di soggiorno deve essere calcolata applicando agli ospiti la tariffa prevista per la struttura ricettiva in cui effettivamente pernottano.

Art.6

Obblighi del gestore della struttura ricettiva, degli intermediari immobiliari e dei gestori di portali telematici di prenotazione che intervengono nelle locazioni brevi

1. Il gestore della struttura ricettiva, l'intermediario immobiliare ed il gestore di portali telematici che incassa o interviene nel pagamento dei canoni o corrispettivi nelle locazioni brevi, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte dell'ospite soggiornante, a rendicontare e a riversare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del contribuente, il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare comunque l'imposta in quanto responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
 - a) contestualmente all'inizio dell'attività, devono obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel portale telematico dell'Imposta di Soggiorno messo a disposizione dal Comune;
 - b) informare i soggetti soggiornanti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, dell'entità del tributo, delle esenzioni anche istituendo appositi spazi nella struttura e sui canali utilizzati dalla stessa pubblicizzarsi e/o mediante l'affissione del presente Regolamento e delle misure d'imposta vigenti;
 - c) richiedere, sulla base delle tariffe vigenti, il pagamento dell'imposta di soggiorno e rilasciare la relativa quietanza nel rispetto delle modalità indicate dall'art. 7 comma 2;
 - d) riversare al Comune entro i termini previsti l'imposta di soggiorno riscossa nei periodi indicati nel successivo art. 7 comma 5 e oggetto di comunicazione periodica di cui alla successiva lettera e);
 - e) presentare mediante il canale telematico di cui alla lettera a), entro le date di scadenza riportate all'art. 7 comma 5, la comunicazione periodica, contenente le informazioni relative alle presenze complessive, al dettaglio dei pernottamenti imponibili, dei pernottamenti esenti in base al precedente art. 4, dei pernottamenti non assoggettati all'imposta, nonché eventuali informazioni utili ai fini della liquidazione della stessa e per l'effettuazione dei relativi controlli;
gli elementi minimi richiesti sono i seguenti:

	N. OSPITI	N. NOTTI
SOGGETTI AD IMPOSTA		
MINORI FINO AL COMPIMENTO DI 10 ANNI		
POLIZIA, FORZE ARMATE, VIGILI DEL FUOCO		

In seguito all'inserimento e all'invio della comunicazione periodica, il sistema informativo genera il bollettino PagoPA per il versamento dell'imposta del relativo periodo.

Qualora nel mese di riferimento non si siano verificate presenze, la comunicazione periodica deve essere comunque trasmessa indicando zero presenze.

In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti, comunicazioni periodiche e dichiarazioni distinte per ogni struttura;

- f) comunicare al Comune entro il 16 aprile di ogni anno, utilizzando il portale telematico di cui alla lettera a), i dati identificativi riferiti a tutti gli immobili gestiti, ovvero estremi catastali, indirizzo, nome della struttura, cognome, nome e codice fiscale del proprietario, numero di posti letto, compresi quelli temporanei e per le locazioni turistiche anche il codice identificativo rilasciato a seguito delle registrazioni nell'anagrafe regionale delle locazioni turistiche.

Permane l'obbligo di aggiornare l'elenco delle strutture ricettive gestite durante il periodo di applicazione del tributo, qualora dovessero intervenire variazioni.

Si ritengono confermati gli immobili gestiti l'anno precedente, in assenza di aggiornamenti entro la data sopracitata.

E' fatto altresì obbligo di comunicare le cessazioni o sospensioni dell'attività ricettiva e le variazioni relative alla denominazione del gestore e del rappresentante legale;

- g) trasmettere la dichiarazione annuale di cui al comma 1 ter dell'art. 4 del D. Lgs. 23/2011, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- h) conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture, nonché la documentazione comprovante le esenzioni applicate, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;
- i) esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti l'imposta riscossa ed i riversamenti effettuati, quando richiesti per le finalità di cui all'art. 8
- l) richiedere la compilazione ai soggetti passivi di apposite dichiarazioni, su modulistica messa a disposizione dal Comune, per l'esenzione dal pagamento dell'imposta e ricevere la documentazione comprovante il diritto all'esenzione. Deve inoltre segnalare all'Amministrazione, nei termini stabiliti dal presente Regolamento, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta e trasmettere le richieste di esenzione.

Art.7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato.

2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Santa Fiora. E' consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.

3. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.

4. Il pagamento dell'imposta di soggiorno non è soggetto ad arrotondamenti.

5. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi nelle locazioni brevi in qualità di intermediari immobiliari o gestori dei portali

telematici di prenotazione devono versare trimestralmente al Comune di Santa Fiora le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno secondo il seguente calendario:

- somme riscosse per i mesi di gennaio, febbraio e marzo: versamento entro il 16 aprile;
- somme riscosse per i mesi di aprile, maggio e giugno: versamento entro il 16 luglio;
- somme riscosse per i mesi di luglio, agosto e settembre: versamento entro il 16 ottobre;
- somme riscosse per i mesi di ottobre, novembre e dicembre: versamento entro il 16 gennaio dell'anno successivo.

6. I versamenti e le relative presenze a cui si riferiscono devono essere comunicati al Comune utilizzando il portale telematico dell'Imposta di soggiorno, messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

7. I termini di versamento di cui al presente comma rappresentano le scadenze ai fini dell'adempimento e della sanzione per omesso versamento.

8. L'imposta di soggiorno riscossa nel periodo di riferimento per importi inferiori a € 10,00 può essere riversata unitamente all'imposta di soggiorno riscossa per il periodo successivo.

9. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dal presente Regolamento per il versamento dell'imposta.

10. Al versamento si può procedere nelle seguenti forme:

- a) attraverso la Tesoreria Comunale accreditata
- b) altre forme attivate dall'Amministrazione Comunale eventualmente comunicate

Art.8

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, gli intermediari immobiliari ed i gestori di portali telematici che intervengono nelle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, inviare ai medesimi soggetti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati nonché effettuare ispezioni e sopralluoghi avvalendosi della Polizia Municipale.

2. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 2 lettera e), le generalità dei contribuenti evasori. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'articolo 24, comma 1^a, lettera a), del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della L. n. 296/2006 e all'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 in materia di accertamento esecutivo.

4. Le disposizioni in materia di rateizzazione per le somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo sono contenute nel vigente regolamento generale delle entrate.

Art.9

Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rispetto alle scadenze previste all'art. 7 comma 5, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e smi sull'importo non versato, parzialmente versato o versato tardivamente.

2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale prevista dall'art. 6, comma 2, lettera g), si applica la sanzione amministrativa del 200 (duecento) per cento del tributo dovuto

3. Alle violazioni tributarie che non siano già state contestate e qualora non siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, si applica il ravvedimento di cui all'art. 13 del D. Lgs. 472/97.

4. Le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, indicate all'art. 6 comma 2 lettere a), b), e), f), h) ed i), sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 500.00, come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 ed irrogate ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689.

5. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti.

Art.10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione e dovute all'Ente a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di proposizione del ricorso, sono riscosse coattivamente, secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti e previste nel Regolamento Generale delle Entrate.

Art.11

Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata su istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per il versamento ed è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del Funzionario Responsabile dell'imposta.

3. Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, il gestore, l'intermediario immobiliare o il gestore di portali telematici deve trasmettere la documentazione utile (fatture/ricevute rilasciate, altra documentazione) a conferma dell'erroneo riversamento delle somme all'Ente.

4. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori ad € 12,00 (dodici).

Art.12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs, n. 546/1992. Per le controversie concernenti le sanzioni amministrative, rivolte ai gestori delle strutture ricettive, si applica quanto previsto dalla Legge n. 689/1981.

Art.13**Responsabile dell'imposta**

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Santa Fiora.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art.14**Pubblicazione**

1. Il Regolamento pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Santa Fiora e sul sito web istituzionale nella sezione Regolamenti, è altresì trasmesso per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360.

Art. 15**Entrata in vigore e disposizioni finali**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua pubblicazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Per quanto non previsto nel presente atto, eventualmente non congruo o desueto, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, le quali avranno efficacia di sostituzione automatica e cogente del presente Regolamento che rimane vigente per quanto non mutato.
3. Periodicamente sarà convocato un tavolo tecnico formato dall'Amministrazione comunale e dalle principali associazioni maggiormente rappresentative delle strutture ricettive per monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno e formulare eventuali proposte correttive.